

(N. 677)

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, DI LEMBO, LAPENTA, SCOPPOLA, RUFFILLI, LIPARI, VITALONE, MURMURA, PAVAN, GALLO, SAPORITO e PATRIARCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1984

Deferimento alla Corte costituzionale delle questioni in tema di interpretazione delle leggi relative al trattamento economico, di servizio e di quiescenza, dei magistrati di ogni ordine e livello

ONOREVOLI SENATORI. — D'accordo con il compianto senatore Sandulli, predisponemmo il giorno precedente la sua improvvisa morte l'unito disegno di legge costituzionale, che raccomandiamo alla vostra approvazione.

Esso è ispirato dall'esigenza di assicurare piena ed effettiva attuazione al principio costituzionale — che prima ancora è regola logica e morale, la quale affonda le radici nella storia e nelle coscienze — secondo cui il giudice deve essere estraneo agli interessi in causa (*nemo iudex in causa propria*).

A differenza della generalità delle controversie riguardanti il trattamento giuridico, quelle concernenti il trattamento economico del personale vengono inevitabilmente a investire, attraverso le applicazioni giuri-

sdizionali e amministrative ricollegantisi al « precedente », l'intera categoria interessata. Ciò a causa dell'identità del trattamento economico di ogni categoria, e dunque delle implicazioni in ogni « caso » per l'intera categoria, e della mancanza di termini di decadenza per le controversie anzidette. Di conseguenza ogni magistrato che conosce del trattamento di un appartenente alla propria categoria viene al tempo stesso a decidere del proprio trattamento economico.

È poi da considerare l'effetto di trascinamento che ogni miglioramento del trattamento economico di una categoria impiegatizia esercita sull'intero settore del pubblico impiego. Effetto del quale sarebbe irragionevole e addirittura grave non darsi pensiero in una situazione della finanza pubblica come quella attuale.

Si ritiene pertanto utile deferire alla Corte costituzionale l'interpretazione delle leggi che abbiano per oggetto il trattamento economico, di servizio e di quiescenza, dei magistrati di ogni ordine e livello e di tutte le categorie di personale a essi assimilate e di quelle alle quali i magistrati siano assimilati. La concentrazione in un organo unico, ristretto e invariabile, il quale possiede spiccati caratteri di collegio di *prudentes*, di tutta la responsabilità di una così delicata materia appare l'unica soluzione idonea a fronteggiare il delicatissimo problema.

Il disegno di legge costituzionale qui presentato prevede che ogni giudizio nel quale

debbano essere risolte questioni relative al trattamento economico, di servizio e di quiescenza, dei magistrati sia sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sull'interpretazione della legge da applicare.

Non è da paventare un insostenibile aggravio del carico di lavoro della Corte, da una lato, perchè le controversie nella materia non sono molte; dall'altro, per il fatto che, una volta interpretata una legge da parte della Corte, le questioni del medesimo contenuto che venissero ad essa deferite sarebbero facilmente raggruppate e risolte unitariamente e semplicemente alla stregua del « precedente ».

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

### Art. 1.

È deferita alla Corte costituzionale l'interpretazione con effetto vincolante delle leggi che abbiano per oggetto il trattamento economico, di servizio e di quiescenza, dei magistrati di ogni ordine e livello e di tutte le categorie di personale a essi assimilate e di quelle alle quali i magistrati siano assimilabili.

### Art. 2.

Ogni giudizio nel quale debbano essere risolte questioni relative al trattamento economico, di servizio e di quiescenza, dei magistrati e del personale di cui all'articolo 1 della presente legge è sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sull'interpretazione della legge da applicare.